
N. verbale: 65

N. delibera: 222

dd. 13 settembre 2012

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 13 settembre 2012 alle ore 11.00 con la presenza dei signori Assessori:

1) Silvia ALTRAN	A	5) Francesco MARTINELLI	P
2) Paola BENES	P	6) Cristiana MORSOLIN	A
3) Paolo FRITTITTA	P	7) Mariella NATURAL	P
4) Omar GRECO	P	8) Massimo SCHIAVO	P

Totale presenti: 6

Totale assenti: 2

Presiede il Vice Sindaco Omar Greco

Assiste Il Segretario Generale Antonio DE STEFANO

Servizio proponente

Servizio: Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare

Unità Operativa: Urbanistica e Mobilità

OGGETTO: Verifica assoggettabilità a procedura di VAS della Variante 46 allo strumento

urbanistico generale - modifica banchina Fincantieri

RELAZIONE

La Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "...elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli..." siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS).

La procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi.

Il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), e s.m.i., le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "...la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica...".

La Regione Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 e poi con la LR 16/2008 e s.m.i., ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché le procedure da seguire.

Tuttavia, altre integrazioni alla legislazione nazionale sono avvenute con il DLgs 128/2010 e con il DL 70 del 13-05-2011 convertito nella Legge 106/2011.

Quest'ultimo in particolare ha integrato l'art. 16 della Legge 1150/42 (Legge Urbanistica Nazionale) con il quale si stabilisce che *"lo strumento attuativo di piani urbanistici NON è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante purché lo strumento sovraordinato (PRGC) definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."*

Quella in trattazione con la presente deliberazione è una variante non sostanziale al PRGC, che, ai sensi dell'art. 4 della citata LR 16/2008 è da considerarsi una "piccola area a livello locale" e quindi sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

L'oggetto della presente Variante consiste nella modifica parziale della zonizzazione di Piano al fine di rendere realizzabile due distinti interventi sulle banchine esistenti. Le opere rientrano nei programmi di potenziamento dello stabilimento allo scopo di far fronte alla forte concorrenza di altri cantieri nazionali ed extranazionali.

La variante interessa due parti del cantiere navale:

- la Banchina F posta alla base sud-occidentale dell'attuale banchinamento che separa il Canale Valentinis dal Golfo di Panzano. La superficie interessata da variante è di circa mq 8.800 destinati dal PRGC vigente a specchio acqueo.
- la Banchina D. In questo caso si tratta di realizzare il prolungamento della Riva D reso possibile dall'eliminazione della banchina della Riva C. In tal modo viene migliorato l'utilizzo della banchina sopraccitata che raggiungerà una lunghezza di 658 m.

La richiesta di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, redatta dallo studio FPZ ENGINEERING S.R.L. di Padova a firma di: Paola Modena, Biologo e Dottore in Scienze Naturali - Pietro Zangheri Geologo e Ph.D. in Idrogeologia e Bruna Basso Dottore Agronomo, è stata avviata dal Proponente ovvero il privato che l'ha proposta e "la fase di valutazione" è stabilita dall'Autorità competente che in questo caso è la Giunta Comunale sulla base di una relazione con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del DLgs 152/06, "se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante producano effetti significativi sull'ambiente".

In data 07/08/2012 prot. 27310/A, è stata presentata la relazione di analisi predisposta secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE relativa alla Variante in oggetto e allegata al presente atto, dalla quale emerge che dall'insieme integrato delle indagini e delle valutazioni contenute nella relazione stessa, si constata l'assenza di effetti negativi sull'ambiente conseguenti alla modifica delle banchine Fincantieri ivi prevista e si ritiene che la medesima variante al PRGC non sia assoggettabile a procedura di VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione di cui sopra;

VISTO il DLgs 152/2006 e succ. modif. ed integr., la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 la LR11/2005 e la LR 16/2008 e s.m.i.; il DLgs 128/2010 e il DL 70 del 13-05-2011 convertito nella Legge 106/2011;

RILEVATO dalla Relazione redatta da FPZ ENGINEERING S.R.L. di Padova, risulta che la variante in questione, alla luce degli aspetti affrontati nello studio ed in considerazione della mancanza di impatti significativi non debba essere assoggetta alla procedura di VAS;

CONDIVISE E FATTE PROPRIE le conclusioni della verifica di assoggettabilità di cui sopra e costituente parte integrante degli elaborati di Variante;

RITENUTO quindi in ogni caso che il soggetto "Proponente" sono i proprietari che hanno presentato la Variante; l'Autorità procedente è la Pubblica Amministrazione che recepisce la Variante, e che l'Autorità competente è la Giunta Comunale;

VISTO che ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della LR 16/2008 l'Autorità Competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal Proponente e con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione della Variante possono avere effetti significativi sull'ambiente;

ACCERTATO che la Variante, per i suoi contenuti e per l'impatto che avrà sul territorio, non sia da assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica perché non produce "effetti significativi sull'ambiente";

RITENUTO di dare immediata eseguibilità alla presente delibera al fine di procedere con la massima celerità al proseguo della procedura ai fini della futura adozione della Variante;

VISTO il parere tecnico favorevole del Dirigente del Servizio 4° ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di stabilire che la variante al PRGC Variante 46 allo strumento urbanistico generale - modifica banchina Ficanrtieri, redatta dall'arch. Massimo Fadel dell'ordine degli architetti di Udine, non sia assoggettabile a procedura di VAS, ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 e s.m.i. come da relazione di Analisi allegata;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della LR 21/03 e successive modificazioni al fine di procedere con la massima celerità nell'iter di adozione della Variante stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- al fine di procedere con la massima celerità nell'iter di adozione della Variante stessa

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco-Presidente
Omar GRECO

Il Segretario Generale
Antonio DE STEFANO